



**COMUNE DI SCAFA**  
Piazza Matteotti, 5  
Cap.65027 – SCAFA (Pescara)  
P.IVA 00208610683 - Cod. Fiscale 81000070680  
Tel. 085/8541226 - Fax 085/8543155

**VERBALE N. 4**  
**PROCEDURA NEGOZIATA PER CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI**  
**REFEZIONE (PREPARAZIONE, COTTURA, TRASPORTO, PORZIONAMENTO E**  
**DISTRIBUZIONE DEI PASTI) PER GLI ALUNNI, IL PERSONALE DOCENTE E IL**  
**PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E**  
**MEDIA INFERIORE (TEMPO PROLUNGATO) DEL COMUNE DI SCAFA PER L'ANNO**  
**SCOLASTICO 2017-2018 (da Gennaio 2018), 2018-2019, 2019-2020.**

**In data (26) gennaio 2018 – Ore 16:00**

**LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

nominata con determina 13/CUC in data 12.12.2017 del responsabile della Centrale Unica di Committenza e composta dai signori:

- Presidente e segretario verbalizzante: dott.ssa Marzia D'Incecco – Segretario Comunale;
- Commissario: dott. Massimiliano Spadaccini – componente esterno esperto;
- Commissario: dott.ssa Catia Di Costanzo – componente esterno esperto;

Sono presenti: il sig. Rocco Ruggiero, su delega, per la ditta EP spa.

Si premette che a seguito di annullamento della determinazione n. 1/CUC del 9.01.2018 del Responsabile della CUC Scafa-Turrivalignani, e di rinvio a codesta commissione per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza relativamente alla offerta economica, la commissione si è riunita il giorno 12.01.2018.

La commissione preso atto dell'omessa specificazione dei costi per la sicurezza sul lavoro e per il personale nell'offerta economica del primo concorrente in graduatoria, ha rinviato alla stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio assegnando congruo termine alla ditta Agri Service s.r.l., nel richiamo dell'orientamento ANAC n. 2 dell'11.01.2017, parere di precontenzioso 84/16/L, e dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, tenuto conto che nella domanda di ammissione predisposta dalla stazione appaltante stessa, e presentata dalla ditta, alla lettera K), si dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che *“l'offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio”*, per cui l'omessa indicazione di detti costi consiste in una *“omissione formale”* e non sostanziale della formulazione dell'offerta economica presentata.

A seguito di assegnazione dei termini da parte del Responsabile della CUC, con nota prot. n. 292 del 13.01.2018, fino al giorno 16 gennaio, la ditta riscontrava con note pervenute al prot. n. 330 del 15.01.2018 e, a seguito di nota del Responsabile della CUC prot. n. 410 del 17.01.2018, con nota protocollata al n. 444 del 18.01.2017.

La commissione dunque ritiene integrato il soccorso istruttorio relativamente all'offerta economica formulata.

La ditta ha indicato quindi i seguenti costi della sicurezza e del personale ricompresi nell'offerta formulata:

- Costo manodopera euro 71.000,00, ovvero euro 1,90 sul costo del buono pasto proposto di euro 3,83;
- Costo della sicurezza euro 1.200,00, ovvero euro 0,03 sul costo del buono pasto proposto di euro 3,83.

All'esito della lettura dei costi indicati, si riepilogano le offerte economiche presentate dalle ditte:

CONCORRENTE	Prezzo/pasto	Art. 95 comma 10 d.lgs. n. 50/2016
Blu Line soc. coop.	€ 4,09	Oneri sicurezza: 1.200,00 Costo del personale: 43%
Agri Service s.r.l.	€ 3,83	Oneri sicurezza: 0,03 Costo del personale: 1,90
EP s.p.a.	€ 4,33	Oneri sicurezza: 0,03 Costo del personale: 2,25


Il sig. Ruggiero per conto della ditta EP s.p.a. chiede di depositare osservazioni, che si allegano, di n. 3 pagine scritte (All. A), come da attestazione resa sulla stessa nota dal Presidente.

Preso atto della formulazione dell'offerta e della disposizione dettata dall'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, in tema di valutazione della congruità dell'offerta, la commissione rinvia i lavori al fine di effettuare le opportune verifiche.

I lavori della commissione si concludono alle ore 18:00.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

dott.ssa Marzia D'Incecco – Presidente



dott. Massimiliano Spadaccini – componente esterno.



dott.ssa Catia Di Costanzo - componente esterno



26.01.18  
depositato nelle rubriche  
della Commissione di gara  
Referente Dole N. 4  
JMF

- Responsabile CUC Scafa – Turrivalignani  
dott. Luigi Tontodonati
- Presidente Commissione seggio di gara  
dott.ssa Marzia D'Incecco

**Oggetto:** Appalto del servizio di refezione (preparazione, cottura, trasporto, porzionamento e distribuzione dei pasti) per gli alunni, il personale docente e il personale scolastico avente diritto della scuola dell'infanzia e scuola media inferiore del comune di Scafa per l'anno scolastico 2017-2018 (da gennaio 2018), 2018-2019, 2019-2020.  
- cig : 728313484D.

Il sottoscritto Rocco Ruggiero C.F. RGGRCC67P12A8830 nato a Bisceglie il 12/09/1967 residente/domiciliato/a Molfetta in Via Antonio De Curtis, 4 in qualità di Delegato dell'impresa **EP SpA** C.F./P.I 05577471005 con **sede legale in Roma** Via Giuseppe Palumbo, 26 CAP 00195 e sede amministrativa in Napoli alla via Terracina 188 CAP 80125 codice attività n. 55.1 (principale) 56.2 (prevalente), C.T.U del Tribunale di Trani (BAT), come Perito Industriale dell'Alimentazione Pulizia Sanificazione Disinfezione e Derattizzazione, idem per l'Albo Periti del Tribunale di Trani (BAT), Iscritto alla CCIAA di Bari come Perito ed Esperto dell'Alimentazione, Iscritto nel collegio dei Periti Industriali di Bari,

### In riferimento alla procedura in oggetto

Evidenzia alla commissione di gara:

Il **dlgs 56/17**, correttivo al codice dei contratti, ha introdotto una fase nuova ed ineludibile nella già estremamente complessa procedura per giungere alla stipulazione del contratto, consistente appunto nella verifica della sostenibilità economica del costo del lavoro nelle imprese.

Tutto discende dalla nuova formulazione dell' **articolo 95, comma 10**, del codice, che impone specifici e distinti adempimenti a carico degli operatori economici e degli enti appaltanti.

**Gli operatori economici hanno l'obbligo di indicare nell'offerta economica «i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». Occorre ricordare che secondo la giurisprudenza si tratta di un obbligo disposto direttamente dalla legge, il cui inadempimento comporta l'esclusione dalla gara anche se non prevista nei bandi o avvisi o lettere di invito.**

I costi della sicurezza, ai sensi dell' **articolo 23, comma 16**, vanno poi scorporati dall'importo a base di gara.

Le eccezioni a tale obbligo a carico delle imprese sono tre: non occorre indicare il costo del lavoro e quelli della sicurezza per forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e appalti affidati ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera a), cioè di importo fino a 40 mila euro.

In merito a ciò evidenzio un atto del Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria n. 00003/2015 REG.PROV.COLL. N.00001/2015 REG.RIC.A.P.

(Link: <https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/Index.html?docname=PADCEVIXKTGVRCMJ3IKJYWIQNA&q=>)

**Dove si evince che: anche se la stazione appaltante non lo ha inserito nel modello dell'offerta economica è da escludere l'azienda che nella propria offerta economica non inserisce gli oneri della sicurezza propri...: "Da quanto sopra consegue che, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, l'omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un'ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta» per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l'esclusione dalla procedura dell'offerta difettosa per l'inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile**

Pg. 3

con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un'offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.

**Pertanto l'Adunanza Plenaria afferma il seguente principio di diritto:**

"Nelle procedure di affidamento di lavori/servizi i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta della procedura anche se non prevista nel bando di gara".

### **INOLTRE**

L' **articolo 95, comma 10**, novellato pone, poi, un obbligo a carico delle stazioni appaltanti, che, relativamente ai **costi della manodopera**, prima dell' aggiudicazione **debbono verificare il rispetto** di quanto previsto all' **articolo 97, comma 5, lettera d)**, e, cioè, che il costo del personale non risulti inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite **tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali** sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Dunque, in sede di approvazione della proposta di aggiudicazione, compito del dirigente o responsabile del servizio, occorrerà **sempre riferirsi alle tabelle ministeriali e compararle con il costo del lavoro dichiarato dall' operatore economico, dando conto dell' avvenuta istruttoria in merito.**

Evidentemente, **laddove il costo del lavoro dichiarato dall' operatore economico risulti inferiore alle tabelle ministeriali**, si dovrà aprire la procedura di valutazione dell' **anomalia dell' offerta, prevista dall' articolo 97, comma 4, del codice.**

Qui, tuttavia, si registra un cortocircuito: infatti, il **comma 5 dell' articolo 97** impone sostanzialmente di considerare anormalmente bassa l' offerta proprio quando il costo del personale risulti inferiore ai minimi salariali previsti dalle tabelle.

Nella realtà, come noto, le tabelle non sono perfettamente rappresentative del costo del lavoro aziendale, in quanto indicano un costo del lavoro ponderato e presentano il problema fondamentale che in Italia non esistono minimi retributivi fissati per legge.

Oltre tutto, ciascun operatore economico può evidenziare che il ridotto costo del lavoro rispetto a «medie» ministeriali dipenda dall' impiego di lavoratori assunti con agevolazioni varie, come Garanzia Giovani, apprendistato, deduzioni previste dal Jobs act, deduzioni per i percettori di Naspi, incentivi per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e i molti altri incentivi previsti dalla normativa vigente.

In questa procedura di gara non è attuabile in quanto la procedura prevede l'assorbimento diretto ed immediato del personale ad oggi in servizio per il servizio in oggetto con l'applicazione del contratto **FIPE Pubblici Esercizi e non FISE Multiservizi.**

\* NOTA Pg. 2

Scafa 26 gennaio 2018

Firmato

\* IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERA ANAC N° 2 DEL 11/01/2011  
 LA COMMISSIONE DI GARA NON DOVEVA RICHIEDERE SOCCORSO  
 ISTRUTTORIO IN QUANTO, L'AMMINISTRAZIONE È TENUTA  
 AD APPLICARE IL PRINCIPIO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO ENTRO  
 I LIMITI INDICATI DALLE ADUNANZE PLENARIE  
 N° 19 e 20 DEL 27/07/2016 NONCHÉ SECONDO I PRINCIPI  
 ESPRESSI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA SENTENZA  
 DEL 10/11/2016 OUVERO PREVIA VERIFICA DELLA NATURA  
 SOSTANZIALE O FORMALE DELL'EVENTUALE INTEGRAZIONE  
 DELL'INDICAZIONE DEGLI ONERI. NEL ~~PRELUSO~~<sup>NO SOSPESO</sup> CASO IN OGGETTO  
 INFATTI IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON POTREBBE ESSERE  
 ESPEDITO, IN QUANTO IL CONCORRENTE, FORMULANDO  
 L'OFFERTA ECONOMICA SENZA CONSIDERARE GLI ONERI DI  
 SICURETTA, NEI SANARE LA PROPRIA OFFERTA, APPORTEREBBE  
 UNA MODIFICA SOSTANZIALE ALL'OFFERTA MEDESIMA,  
 IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEGLI APPALTI  
 PUBBLICI. NEL SECONDO CASO, INVECE AVENDO IL CONCORRENTE  
 INDICATO UN PREZZO COMPRENSIVO DEGLI ONERI DI  
 SICURETTA, SENZA TUTTAVIA CHIARIRE L'IMPORTO,  
 L'AMMINISTRAZIONE POTREBBE PROCEDERE  
 ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE, TRATTANDOSI  
 DI UNA SPECIFICAZIONE FORMALE DI UNA VOCE  
 GIÀ PREVISTA NELL'OFFERTA MA NON INDICATA  
 SEPARATAMENTE - NELLA FATTISPECIE IL CONCORRENTE  
 HA FORMULATO UN'OFFERTA ECONOMICA SENZA CONSIDERARE  
 I COSTI DERIVANTI DAL DOVEROSO ADEMPIMENTO A TUTELA  
 DEI LAVORATORI, QUINDI VI È CERTAMENTE INCERTEZZA  
 ASSOLUTA SUL CONTENUTO DELL'OFFERTA E LA SUA SUCCESSIVA  
 SANATORIA, RICHIEDEREBBE UNA MODIFICA SOSTANZIALE DEL PREZZO  
 PERCHÉ ANDREBBE ~~APPUNTO~~ AGGIUNTO L'IMPORTO CORRISPONDENTE  
 AGLI ONERI DI SICURETTA INIZIALMENTE NON IDENTIFICATI